



## CITTA' DI TORINO

**PROP 12255 / 2022**

### **PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO**

**OGGETTO: IMPEGNO DELLA CITTA' DI TORINO A CONTRASTARE LE PRATICHE DI SURROGAZIONE DELLA MATERNITA'**

Il Consiglio comunale di Torino

#### **PREMESSO CHE**

l'ordinamento italiano riconosce la surrogazione di maternità come un reato;

#### **CONSIDERATO CHE**

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», all'articolo 12, comma 6, sancisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

la sentenza n. 272 del 2017 della Corte costituzionale conferma l'elevato grado di disvalore attribuito dall'ordinamento italiano alla surrogazione di maternità e stabilisce che questa pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»;

il Comitato nazionale per la bioetica ha definito la maternità surrogata come «un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione», ritenendo che «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali»;

la surrogazione di maternità è in contrasto con la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina

firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 la quale, all'articolo 21, sancisce che «il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»;

#### CONSTATATO CHE

il 17 dicembre 2015 il Parlamento europeo ha condannato la pratica della maternità surrogata perché «mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce» e ha formulato l'auspicio che questa pratica «che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell'unione europea nel dialogo con gli Stati terzi;

#### RILEVATO CHE

è in costante aumento il fenomeno del turismo procreativo: una coppia di una Nazione nella quale la surrogazione di maternità è vietata può aggirare i divieti previsti dalle leggi nazionali, avvalendosi di questa pratica in uno Stato estero in cui la stessa è consentita; questo fenomeno sta alimentando un imponente volume di affari che, nella sola India, supera i due miliardi di euro l'anno; in virtù di specifiche disposizioni contrattuali, le donne che affittano il proprio utero non hanno alcun diritto sui bambini che portano in grembo. Questo pone le madri surrogate, in particolare quelle che si trovano in una situazione socioeconomica più debole e fragile, in un'inaccettabile condizione di inferiorità e configura una gravissima violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini; si moltiplicano i casi di nascituri rifiutati e rispediti al mittente, perché non conformi alle aspettative, le cause intentate ai danni delle madri surrogate che hanno deciso di tenere il bambino o che si sono rifiutate di abortire in caso di malformazioni del feto, contravvenendo alle indicazioni delle coppie committenti e di gravissimi episodi di pedopornografia ai danni dei bambini;

tutto quanto sopra premesso e considerato

#### IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta comunale

a farsi portavoce nei confronti del Governo affinché questo provveda:

- a promuovere in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite iniziative per una moratoria internazionale della surrogazione di maternità riconoscendola come pratica da vietare perché profondamente lesiva dei diritti umani;
- ad adottare tutte le iniziative normative necessarie per riconoscere questa pratica come reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all'estero, e per prevedere la conseguente impossibilità di riconoscere nell'ordinamento italiano ogni effetto giuridico legato alla responsabilità genitoriale eventualmente sorto dalla surrogazione di maternità effettuata in uno Stato estero;

a trasmettere il presente Ordine del Giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Torino, 28/04/2022

LA CONSIGLIERA  
Firmato digitalmente da Paola Ambrogio